

Corte d'Appello Napoli Sezione 3 Civile
Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 253

Integrale

Data Udienza: 22/01/2009

CONTRATTI BANCARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Bochicchio - Presidente relatore -

Dott. Francesco Saverio Azzariti F. - Consigliere -

Dott. Edoardo Vitale - Consigliere -

Riuniti nella Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2998/2007 R.G.

Promossa da

_____) (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore signora Lu.Pi. e
per essa un procuratore generale alle liti avvocato Io.Ma., elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio
dell'avvocato Pa.Co. che lo rappresenta e difende.

- Appellante -

Nei confronti di

_____) con sede sociale in Napoli, in persona dell'avvocato Ro.Ru., elettivamente domiciliato
in Napoli presso l'avv. Ma.Ch., che lo rappresenta e difende.

- Appellato e appellante incidentale -

Conclusioni

L'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento, con
vittoria di spese, con distrazione.

L'appellato concludeva riportandosi alle questioni sollevate ed alle deduzioni svolte nei propri atti nonché nei verbali di causa ed alla documentazione prodotta in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Si legge nella sentenza n. 6220/2006 del Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, emessa in data 21.5.2006 e depositata il 30.5.2006, impugnata dall'appellante con atto di appello, ritualmente notificato: "Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte il 6.5.2004,

esponiamo tra l'altro:

- 1) che l'aveva beneficiato di un'apertura di credito presso la a.;
- 2) che l'apertura di credito sub 1) non era sorretta da contratto scritto,
- 3) che in corso di rapporto la aveva percepito interessi ultra legali non convenuti;
- 4) che la aveva addebitato interessi passivi con **capitalizzazione** trimestrale.

Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità dell'apertura di credito per mancanza di forma scritta, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la **capitalizzazione** trimestrale degli interessi in favore della banca e la nullità della previsione di interessi ultra legali. Chiedeva inoltre che si determinasse l'esatto ammontare del saldo del conto, con

condanna della S.p.A. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.

Gli attori proponevano anche una domanda di accertamento della illegittimità delle operazioni di vendita delle gestioni patrimoniali intestate al defunto 1., e conseguente richiesta di risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto.

Rilevato che la domanda di accertamento della illegittimità delle operazioni di vendita delle gestioni patrimoniali intestate al defunto 1., introduceva una causa soggetta al rito speciale ex D.L.g.n. 5/2003 e che non vi era connessione ex art. 31 - 36 con altre domande proposte (salvo quella di risarcimento) il GI. disponeva la separazione delle cause ed il giudizio continuava limitatamente alle domande di nullità e restituzione somme.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, eseguita CTU. contabile, disposto lo scambio di comparse e memorie a norma dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione."

Il Giudicante, all'esito, riteneva infondati gli assunti sub 2) e sub 3), poiché la aveva esibito e depositato in corso di causa i contratti scritti di apertura di credito del 16.4.1996, regolati in c/c n. (omissis) e del 26.9.1996, regolato in c/c n. (omissis), che prevedono anche la determinazione scritta del tasso di interesse ultralegale.

Riteneva invece fondato il rilievo sub 4) poiché la clausola contrattuale con cui era stata prevista la **capitalizzazione** trimestrale degli interessi passivi in favore della sola banca (art. 7 della produzione della convenuta) contrasta con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza; che in contratto non poteva invocarsi l'esistenza di un uso normativo che legittimerebbe la clausola in oggetto, tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: "la clausola di un contratto bancario, che preveda la **capitalizzazione** trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanti si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo..." (cfr. sentenza n. 12507 dell'11.11.1999; SS.UU. n. 21095 del 2004); che, conseguentemente, applicando il tasso convenzionale di interessi con **capitalizzazione annuale**, essendo questa la scadenza di legittima **capitalizzazione** bilaterale contrattualmente prevista, il saldo dei conti correnti oggetto di causa andavano rideterminati, secondo il conteggio effettuato dal CTU., in Euro 8.073, 00 =, per il c/c n. (omissis), ed in Euro 5.854,00 =, per il c/c n. (omissis).

Al riguardo soggiungeva di ritenere corretto il criterio applicato dal CTU. di calcolare e determinare i predetti saldi sulla base del tasso pattuito convenzionalmente e delle variazioni periodiche apportate in ribasso dalla banca in corso di rapporto e, all'esito, ritenuta la nullità della clausola in esame e rideterminato il saldo dei conti correnti nella misura sopra indicata, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore dei predetti saldi, compensando le spese del giudizio e ponendo a carico della convenuta le spese della CTU. Con atto di appello, ritualmente notificato, l' proponeva gravame contro detta sentenza per i seguenti motivi:

1) "Illegittimità della **capitalizzazione** trimestrale - Necessità di applicazione della **capitalizzazione** semplice".

Il Tribunale, sostituendo alla **capitalizzazione** trimestrale quella **annuale**, aveva comunque violato l'art. 1283 c.c. che vieta ogni forma di **capitalizzazione** prima della domanda giudiziale. Era inoltre evidente che la periodicità della **capitalizzazione** degli interessi rapportata ai periodi di chiusura del conto corrente non è applicabile all'apertura di credito in cui la banca assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una certa somma di danaro fino alla revoca della facilitazione o comunque fino alla scadenza della stessa facilitazione, e solo da quel momento può conteggiare gli interessi maturati.

2) **Compensazione integrale delle spese del giudizio.**

Il Giudice aveva errato nel compensare le spese del giudizio, senza tenere conto della soccombenza della banca, e senza motivare tale pronunciato.

Si costituiva in giudizio la banca appellata, formulando anche appello incidentale ai fini del riesame della regolamentazione delle spese processuali, chiedendo la liquidazione delle spese a favore di essa banca, tenuto conto che l'originaria complessiva domanda attorea era stata accolta solo in minima parte. Così ad esempio era stata stralciata la domanda di accettazione dell'illegittimità delle operazioni di vendita delle gestioni patrimoniali, soggetta al rito speciale societario (motivo 1 A delle osservazioni dell'appellata).

In via preliminare la _____ faceva poi rilevare che l'appello era stato spiegato, in causa inscindibile in primo grado, dal solo I, e non dagli altri attori costituiti nel giudizio di primo grado, per cui il gravame era inammissibile (motivo 1 B).

In via subordinata (motivo n. 2) faceva osservare che l'attore aveva sottoscritto due contratti di apertura di credito in conto corrente, il n. (omissis), concessa in data 26.9.1996, ed il n. (omissis), concessa il 16.4.1996, ed ancora lo stesso numero (omissis), concessa in data 22.2.2000, sempre in forma scritta e con determinazione scritta di interessi convenzionali debitori superiori al tasso legale, al contrario di quanto sostenuto erroneamente dall'attore.

3 A) Si opponeva inoltre alla richiesta ex adverso di una integrazione della CTU, al fine di un ricalcolo delle movimentazioni contabili con applicazione della **capitalizzazione** semplice, trattandosi di richiesta inammissibile perché formulata per la prima volta in sede di comparso conclusionale di primo grado.

3 B) In via subordinata faceva rilevare che la richiesta era contraria a quanto ritenuto sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, che con svariata pronunce aveva ritenuto applicabile ai casi di specie il meccanismo della **capitalizzazione annuale** degli interessi.

4) Il Ba.Na. eccepiva altresì che il Tribunale non avrebbe dovuto aderire al "ripiegò ricalcoli del c/c (omissis) e (omissis) applicando la **capitalizzazione annuale** degli interessi, ai tassi risultanti dai contratti di apertura di credito e modificati di volta in volta dalla banca così come riportati sugli estratti conto periodici", riconoscendo per l'effetto un credito a favore dell'attore come liquidato in sentenza, ma avrebbe dovuto aderire al "ripiegò calcoli del c/c (omissis) applicando la **capitalizzazione** degli interessi ai tassi risultanti dai contratti di apertura di credito senza considerare le variazioni periodiche apportate dalla banca agli stessi", con la conseguenza che la banca sarebbe diventata creditrice dell'..... S.r.l. di Lire 364.995.528, in relazione al primo conto, e debitrice di Lire 6.702.000 =, in relazione al secondo conto. Sul punto spiegava appello incidentale, chiedendo affermarsi e dichiararsi che essa banca era creditrice e debitrice delle predette somme.

All'udienza del 2.10.2008 la causa, sulle conclusioni in epigrafe, veniva riservata a sentenza, con i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte che sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno respinti.

Quanto all'appello principale, osserva la Corte che la richiesta contenuta nel primo motivo di appello di applicazione della **capitalizzazione** semplice, al posto di quella **annuale** applicata dal giudice in conformità della CTU, concretando una domanda nuova, formulata per la prima volta con la comparso conclusionale di primo grado, è da ritenersi inammissibile, non potendo, come è noto, le comparse conclusionali contenere domande ed eccezioni nuove.

Peraltro la Corte ritiene di adeguarsi a quella giurisprudenza sia di merito che di legittimità che sostiene l'applicabilità, nei casi di specie, del meccanismo della **capitalizzazione annuale** degli interessi, in base al combinato disposto di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., ed all'art. 1284 c.c. da cui si evince il principio che il saggio degli interessi è determinato in ragione dell'anno (Cass. 16.3.1999 n. 2374; Cass. 30.3.1999 n. 3096 etc.), non senza richiamare l'art. 25 del D. Legisi. 342/1999 e la conseguente delibera CCCR del 9.2.2000, che ha stabilito che, nelle operazioni bancarie in conto corrente, deve essere assicurata a favore della clientela la stessa periodicità di **capitalizzazione** degli interessi prevista a favore della banca.

Quanto alla seconda parte del primo motivo di appello, relativo alla presunta inapplicabilità alle aperture di credito della periodicità della **capitalizzazione** degli interessi rapportata ai periodi di chiusura del conto corrente, osserva la Corte che nella specie trattasi di aperture di credito in conto corrente, alle quali si applicano le norme che disciplinano i conti correnti bancari, ivi comprese quelle relative alla **capitalizzazione** degli interessi. Tanto si desume anche dal tenore dei contratti esibiti dal Ba., che prevedono il tasso degli interessi debitori in misura superiore a quella legale, la commissione di massimo scoperto la periodicità di addebito degli interessi, il tasso effettivo annuo, le spese agli altri oneri accessori, l'eventuale maggiore onere in caso di mora etc. Il fondato è anche il secondo motivo di appello relativo alla compensazione delle spese, tenuto conto che il primo giudice ha motivato tale pronunciato sulla base dei contratti giurisprudenziali in tema di **capitalizzazione** trimestrale degli interessi, accollando peraltro le spese della CTU, sulla convenuta. Va poi tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della separazione della domanda, che avrebbe dovuto essere introdotta con lo speciale rito societario. Passando ora ai motivi dell'appello incidentale dell'appellata, si osserva che non è fondato il motivo inerente l'omessa liquidazione delle spese a favore del Ba.Na., tenuto conto che questi è risultato soccombente in merito alla fondamentale questione della **capitalizzazione annuale** degli interessi, dal Banco in precedenza applicati trimestralmente, a nulla rilevando la separazione del giudizio in tema di accertamento della illegittimità delle operazioni di vendita delle gestioni patrimoniali, che sarà deciso nella sede competente. Circa la richiesta di dichiarare inammissibile l'appello per la mancata costituzione in questo giudizio di gravame degli altri attori presenti in primo grado, si osserva in primo luogo che non si tratta di causa inscindibile, ma di causa scindibile, trattandosi di rapporto bancario intercorrente tra due persone giuridiche autonome, quali l'1 da una parte, ed il 3. dall'altra (vedi aperture di credito in c/c intercorrenti tra i due ent), a nulla rilevando il mandato di credito (risultante da un fax) tra la società 1. ed 2., con cui la prima autorizza il secondo a concedere dei fidi all' s.r.l., indicando dei massimali, che rappresenta una specie di provvista per l'operatività bancaria dell'istituto attore, e che può avere un valore di fidejussione, ma che non esclude l'autonomia dei rapporti tra attore e convenuto. Da ciò discende che la mancata proposizione dell'impugnazione da parte degli altri attori in primo grado (in particolare i 2. e 3. erano interessati alla domanda poi stralciata e trasmessa per competenza ad altro giudice), i quali non hanno ritenuto utile la loro partecipazione al processo per mancanza di interesse all'appello, non comporta inammissibilità del gravame.

Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, la Corte condivide il contenuto della sentenza di primo grado in ordine al riepiogo dei ricalcoli delle aperture di credito in conto corrente n. (omissis) effettuati applicando la **capitalizzazione annuale** degli interessi ai tassi risultanti dai contratti di apertura di credito e modificati di volta in volta dalla banca così come riportati sugli estratti conto periodici. Bene ha fatto il CTU, e bene ha fatto il giudice nel ritenere corretta la metodologia seguita dal predetto CTU, a determinare i saldi sulla base del tasso pattuito convenzionalmente e della variazioni periodiche apportate in ribasso dalla stessa banca nel corso del rapporto, considerato che la approvazione degli estratti conto periodici approntati dalla banca ha un valore confessorio, dovendo ritenersi che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca periodicamente sia avvenuto in conformità di un criterio accettato preventivamente dalle parti. Deve invece ritenersi, come ha affermato il giudicante, che, non avendo la allegato di essere incorsa in errore nella determinazione degli interessi maturati, il tasso convenzionalmente pattuito sia proprio quello concretamente praticato dalla banca, indipendentemente dall'assenza di una pattuzione scritta in tal senso, e che non si possa tener conto solo del tasso iniziale previsto nei contratti, dovendosi tener conto delle variazioni periodiche apportate dalla banca ai tassi. Conseguente a quanto sopra affermato è il saldo creditore dei conti correnti è quello fissato dal primo giudice, con la condanna del Banco al pagamento in favore dell'attore dei predetti saldi. Il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, stante la soccombenza reciproca delle parti, nonché la delicatezza delle questioni trattate, inducono il Collegio a compensare interamente le spese processuali di questo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'appello proposto dall' 1. avverso la sentenza n. 6220/2006 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.5.2006, e sull'appello incidentale proposto dal 2. a, così provvede:

- 1) rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
- 2) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Napoli, oggi 22 gennaio 2009 nella Camera di Consiglio della III Sez. civile della Corte di appello di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2009.